

F

**Decreto federale
sul finanziamento delle attività della Commissione
per la tecnologia e l'innovazione (CTI)
negli anni 2013–2016**

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;
visto l'articolo 16h della legge federale del 7 ottobre 1983² sulla promozione
della ricerca e dell'innovazione (LPRI);
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 2012³,
decreta:

Art. 1

¹ Per gli anni 2013–2016 è stanziato un credito complessivo di 546,4 milioni di franchi per finanziare le attività della Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI).

² Il credito complessivo è suddiviso in due crediti d'impegno.

Art. 2

¹ Per finanziare la promozione di progetti R+S, compresi i contributi *overhead*, e per la concessione di assegni per l'innovazione è stanziato un credito d'impegno di 463 milioni di franchi.

² Per promuovere il trasferimento di sapere e tecnologie, per le misure in favore della costituzione e dello sviluppo di imprese la cui attività è basata sulla scienza e per le misure di promozione dell'imprenditorialità è stanziato un credito d'impegno di 83,4 milioni di franchi.

³ Per gli assegni per l'innovazione è stanziato un contributo di 7 500 franchi per assegno.

⁴ La CTI può effettuare trasferimenti di esigua entità tra gli importi di cui ai capoversi 1 e 2.

- 1 RS 101
- 2 RS 420.1
- 3 FF 2012 2727

Art. 3

¹ Il 6 per cento al massimo del credito complessivo può essere impiegato per l'indennità dei membri della CTI, la ricerca complementare e le valutazioni, i mandati peritali, il coordinamento e la gestione dei progetti, compiti di monitoraggio e analisi degli effetti, nonché per le pubbliche relazioni.

² Con il credito complessivo possono essere finanziati posti di durata limitata.

Art. 4

Il presente decreto non sottostà a referendum.